

**Area tematica VI**

**«Ricorso per concordato preventivo e relative relazioni»**

*Perugia, 20 marzo 2012*

**Dott. Ferruccio Bufaloni – Avv. Andrea Migliarini**

**➤ Casi pratici: il concordato liquidatorio**

- a) Il ricorso (Avv. Migliarini)*
- b) La relazione ex art. 161, c. III, L.F. (Dott. Bufaloni)*
- c) Il decreto di ammissione (Avv. Migliarini)*
- d) La relazione ex art. 172 L.F. (Dott. Bufaloni)*
- e) L'adesione dei creditori: il provvedimento ex art. 180, I° c., L.F. (Dott. Bufaloni)*
- f) Il parere motivato del Commissario Giudiziale (Dott. Bufaloni)*
- g) L'attività delle parti costituite nel giudizio di omologazione (Avv. Migliarini)*
- h) Il decreto di omologazione (Avv. Migliarini)*
- i) L'esecuzione delle obbligazioni concordatarie (Dott. Bufaloni)*
- j) Eventuali patologie ed effetti (Avv. Migliarini)*

### TITOLO III

## DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE <sup>(1)</sup>

(1) Le parole "e degli accordi di ristrutturazione" sono state aggiunte dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006.

### CAPO I

## Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

### Art. 160.

#### Presupposti per l'ammissione alla procedura. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. <sup>(3)</sup>

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

(1) Questa rubrica è stata così modificata dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

(2) Questo articolo è stato così modificato dal [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

(3) Questo comma è stato aggiunto dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

### **Art. 161. Domanda di concordato. (1)**

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero.

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.](#)

### **Art. 173. Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura. (1)**

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente o messo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.](#)

**TRIBUNALE DI SPOLETO**

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di**  
**"concordato preventivo con cessione dei beni"**  
**ex art. 160 L.F.**

\*\*\*\*\*

"[redacted] S.r.l. in Liquidazione", con sede in Spoleto (Pg), Loc. Madonna di Lugo - Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Perugia [redacted]; numero REA [redacted] - Capitale Sociale €. 92.964,00 (integralmente versato), in persona del Liquidatore, Signor [redacted] (nato a Spoleto il [redacted] ed ivi residente al n° [redacted] di [redacted]), rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Andrea Migliarini** (con Studio, in Perugia, Corso Cavour, n° 66), elettivamente domiciliata in Spoleto (06049), Via Monterone, n° 132 (Studio Legale Avv. Roberto Calai)

**chiede**

al Tribunale di Spoleto l'ammissione al beneficio della procedura di "concordato preventivo con cessione dei beni".

A tal fine

\*\*\*\*\*

**espose**

- 1) Notizie sulla Società e sull'attività d'impresa
- 2) Cause determinanti lo stato di insolvenza
- 3) Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 e relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società
- 4) Proposta di concordato e prospettive per i creditori:

- pagamento integrale delle spese di procedura;

- pagamento integrale dei debiti ipotecari e privilegiati;

- pagamento dei debiti chirografari nella presumibile percentuale del 16,18%

**5) Ragioni della proposta - Convenienza della procedura di "concordato preventivo con cessione dei beni"**

**6) Conclusioni**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

**1) Notizie sulla Società e sull'attività d'impresa**

Prima di rappresentare i fatti salienti che hanno segnato il cammino della **PERFECT SA** in Liquidazione" occorre focalizzare il "contesto imprenditoriale" in cui la stessa si colloca.

La *genesis* di questa Società, infatti, ha le proprie radici ed è indissolubilmente legata

alla Famiglia **PERFECT SA**, ed in particolare alla persona di **PERFECT SA** - "commercianta

storico" nel settore ortofrutticolo nel quale ha iniziato ad operare dal 1965 - fondatore nel

1995, insieme alla Moglie **PERFECT SA** ed al Figlio **PERFECT SA** della **PERFECT SA**

S.n.c. di **PERFECT SA & C.** costituita al fine di soddisfare l'esigenza e la necessità di

dare all'attività d'impresa un assetto organizzativo, giuridico e logistico più consono ed

adeguato alle potenzialità espresse dall'Imprenditore ed alla posizione di mercato

conquistata.

Da notare che la **PERFECT SA** (trasformatasi in S.r.l. nell'ottobre 2002), grazie alla

professionalità, alle capacità ed alla serietà con cui ha sempre operato dotandosi sempre dei

migliori prodotti ortofrutticoli nazionali quotidianamente acquistati presso i più qualificati

mercati e grossisti italiani, è riuscita per quasi 20 anni (senza considerare la precedente

esperienza imprenditoriale) a rappresentare per molti negozianti locali e per il consumatore

un "riferimento naturale", nella certezza di una offerta di qualità primaria mai disattesa o

Del resto [redacted] - da sempre al timone della Società - ha sempre creduto nel proprio lavoro, dedicandosi integralmente alla propria azienda, in favore della quale non ha indugiato neppure allorquando, manifestatesi le problematiche finanziarie, si è trattato di far prestare alla propria Consorte ed ai Figli garanzie personali in favore del sistema bancario.

§ § § § § § §

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno ripercorrere il cammino della Società *ricorrente*, al fine di dare al Tribunale adito un quadro, seppur sintetico, dell'Impresa che oggi richiede il beneficio della procedura di concordato preventivo.

La Società **SPINNI** di [redacted] fu costituita in data 21/09/1985 tra i Signori [redacted] e [redacted] dandosi per oggetto: "il commercio al

*minuto ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, bevande anche alcoliche, altri prodotti alimentari freschi e comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari (di origine vegetale), nova, cereali, carta da imballo, scope, cruscami e scatolami, nonché prodotti alimentari di qualsiasi genere ed affini, simili ed alternativi."*

In data 17 ottobre 2002 i pati sociali sono stati modificati,

- con trasformazione della forma societaria in S.r.l. (in forza di delibera di assemblea straordinaria rogata dal Notaio Fabio Di Russo - Repertorio n° 1295 Racc. n° 915,
- con ingresso nella compagine sociale (delibera di assemblea straordinaria sempre a

rogito Notaio Di Russo - Repertorio n° 1295 Racc. n° 915) di Massimo Fersoni e contestuale incremento del capitale sociale da €. 69.723,00 ad €. 92.964,00, integralmente versato (anche se dalle risultanze camerali si rinviene, al riguardo, l'erronea informazione di un versamento pari a complessivi €. 76.695,30), suddiviso tra i Soci in partecipazioni paritarie (25% ciascuno).

■ con affidamento della gestione ad un Consiglio di Amministrazione composto dai quattro Soci, presieduto da [REDACTED]

Da notare che nel corso del tempo la Società si è dotata di 3 unità locali (una in Loc. Madonna di Lugo, insediata in un capannone di proprietà, destinata, oltre che a sede legale, a magazzino/deposito; e le altre due in Spoleto Via Marconi 539 e Via Tobagi 4/6, destinate a negozio), giungendo persino ad avere in forza 25 dipendenti (senza considerare l'indotto), attestandosi su una media di 20 unità lavorative nel decennio 1988/1998.

Non a caso la [REDACTED] nell'arco della propria storia imprenditoriale è riuscita a conseguire volumi di fatturato di tutto riguardo: basti pensare al triennio 2002-2004, in cui si è passati da un valore della produzione di €. 282.246 (esercizio 2002), ad €. 3.008.144,00 (2003), ad €. 2.552.372 (2004), che rappresentano dati più che significativi per un'attività nel settore ortofrutticolo;

In tale contesto - certamente tranquillizzante sotto il profilo del volume lordo d'affari, nonché della capacità strutturale e della potenzialità imprenditoriale - si sono verificate una serie di circostanze negative che hanno celatamente "appesantito" l'equilibrio economico-finanziario della [REDACTED] e che, gradualmente, hanno reso irreversibile la decozione, a causa della concomitante manifestazione dei pregiudizievoli effetti.

Di qui la decisione della compagine sociale:

- di locare a terzi ([REDACTED] Soc. consortile a r.l.?) il capannone di proprietà in Loc. Madonna di Lugo al canone annuo di €. 50.000,00 oltre IVA, suscettibile di aggiornamento ISTAT, con oneri di manutenzione ordinaria in capo alla *conduttrice*: il tutto in forza di contratto 10/12/2004;

- di porre la Società in stato di liquidazione (con delibera di assemblea straordinaria formalizzata nel verbale rogato dal Notaio Fabio di Russo - Repert. n° [REDACTED] 10/12/2004

[REDACTED] Racc. n° [REDACTED]

- di attivarsi in ogni direzione per soddisfare integralmente le ragioni dei creditori, ponendo in vendita tutto il patrimonio immobiliare (sociale e personale) al fine di sottoporre, in via stragiudiziale, proposte che potessero comportare al meglio le ragioni creditorie;
- di stipulare un preliminare di compravendita avente ad oggetto il capannone in Loc. Madonna di Lugo al prezzo complessivo di €. 700.000,00, oltre IVA (sottoposto a condizioni risolutive);

• di dar corso alla richiesta di ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, una volta preso atto della oggettiva impossibilità di portare a buon fine le proposte concordatarie formalizzate in via extragiudiziale a causa del (seppur comprensibile) dissenso di pochi creditori, disposti ad accettare solo a condizioni ben più onerose che, oltre ad essere insostenibili, avrebbero illegittimamente concretizzato una ingiusta preferenzialità: decisione, quella di adire l'Autorità Giudiziaria con ricorso *ex art. 160 L.F.*, imposta anche dalla volontà di evitare che iniziative intraprese da singoli creditori in sede esecutiva potessero parimenti (ed ingiustamente) alterare *la par condicio*.

. \* \* \* \* \*

## 2) Cause determinanti lo stato di insolvenza

Le cause che si pongono all'origine dell'attuale stato di decozione hanno radici sia esterne che interne alla "PERUGIA S.p.A."

Sotto il profilo "endogeno" occorre rilevare che la Società, in considerazione dei buoni risultati conseguiti nel tempo e confidando nel progressivo incremento dell'attività e degli utili, aveva intrapreso l'iniziativa di realizzare l'immobile in Loc. Madonna di Lugo, con relativo ricorso al credito bancario, necessariamente utilizzato anche per l'indispensabile acquisto delle attrezzature del caso: il tutto con aggravio dei fisiologici oneri finanziari che



l'odierna *ricorrente* avrebbe tranquillamente fronteggiato (ovviamente unitamente al rimborso del capitale) se alcuni "fattori esterni" non avessero negativamente inciso, anche in conseguenza della loro concomitanza, sulla capacità della azienda di far fronte ai propri impegni.

La prima *battuta d'arresto* si è verificata nel corso dell'esercizio 2002, in cui la compagine sociale si è vista costretta a ridurre il capitale sociale da €. 175.735,30 ad €. 69.723,00 (poi in parte reintegrato con l'ingresso nella compagine sociale di [redacted]) a causa dell'inatteso fallimento di due importanti clienti/debitori, concretizzatosi in un duro colpo per le casse sociali e, conseguentemente, in una forte compromissione della disponibilità finanziaria di [redacted].

Dal successivo esercizio 2003, poi, il mercato di appartenenza ha cominciato a registrare segnali di crisi, rapidamente accentuatisi nel corso dei mesi.

La "ricaduta" sui prezzi di acquisto (e, conseguentemente, di rivendita) dei prodotti, scaturita dal sovrinvertimento delle condizioni climatiche tipiche di questa o quella stagione, finiva per concretizzarsi infatti in un forte incremento della concorrenza, soprattutto tra quelle imprese – come la "[redacted]", appunto – fornitori, in prevalenza, della piccola, media e grande distribuzione.

Concorrenza che la *ricorrente* ha tentato di arginare operando con margini di contribuzione rivelatisi troppo esigui, in quanto inadeguati sia rispetto alla propria struttura ed alla propria organizzazione (compresa la "forza lavoro"), sia rispetto agli *standard* di mercato: il tutto, peraltro, a fronte

- ❖ di un sensibile incremento dei costi di acquisto e di distribuzione;
- ❖ di un appesantimento dei tempi di riscossione dei crediti, scaturito dalla dilatazione

delle dilazioni dei pagamenti, necessariamente accettata per evitare di perdere clienti

importanti;

❖ di ulteriori problematiche finanziarie causate dal ricorso a procedure concorsuali di negozi-clienti (trovatisi nella impossibilità di fronteggiare la profonda metamorfosi del mercato ortofrutticolo), con inevitabili ripercussioni sulle disponibilità e sulle casse della **PERUGIA** e, quindi, sulla capacità di questa di onorare regolarmente i propri impegni finanziari.

Se poi si considera che la Grande Distribuzione, al fine di evitare di soggiacere a prezzi di fornitura eccessivamente alleananti ed onerosi, si è determinata proprio dal 2003 ad "operare in proprio", e cioè a costituire e fornire proprie piattaforme di riferimento (acquisendo direttamente la gestione di terreni e produzioni di ortofrutta) al fine di approvvigionarsi di prodotti secondo fabbisogno e curandone la fornitura ai punti vendita affiliati, eliminando in tal modo il "grossista", appare evidente che per la **PERUGIA** sia divenuto impossibile continuare nell'esercizio di quell'attività d'impresa che, prevalentemente e storicamente, si era rivolta proprio verso il circuito della Distribuzione: basti porre attenzione al drastico calo di fatturato di quasi un milione di Euro tra gli esercizi 2003 e 2004.

A nulla sono valsi i correttivi prontamente attivati per tentare di arginare la situazione di crisi, come l'alienazione di parte del cespite immobiliare di proprietà societaria, i cui proventi venivano ovviamente riversati nelle casse sociali: per dare un'idea dello stato di crisi insorto è sufficiente considerare che l'esercizio 2004, nonostante la menzionata dismissione immobiliare e la abnegazione della Famiglia **PERUGIA** per contenere i costi e perseguire il risanamento, si è chiuso con una perdita di €. 500.433.00, costituita per ben €. 104.049,00 da oneri finanziari.

In altre parole a fronte di minori ricavi si è verificata la crescente insufficienza dei

mezzi per far fronte al sempre più oneroso approvvigionamento di prodotti, agli oneri finanziari ed a costi di gestione sempre più pesanti, nonostante la riduzione delle maestranze. In tale contesto, caratterizzato da forte crisi di liquidità, è divenuto oggettivamente impossibile fare ulteriore ricorso al credito bancario e mercantile per continuare l'attività d'impresa.

Ogni sforzo profuso per arginare in altro modo la deteriorata ma ancora non definitivamente compromessa situazione si è rivelato, purtroppo, inutile: i contatti instaurati al fine di favorire l'apporto di capitale fresco nella casse della Società mediante il coinvolgimento di un *partner* nella compagine sociale si sono sistematicamente arenati avanti all'esame dei valori di bilancio.

Né miglior sorte ha avuto – purtroppo – il piano predisposto dai Professionisti di riferimento della Società finalizzato al pagamento dei creditori, alcuni dei quali hanno fermamente respinto le proposte stragiudiziali nonostante fosse stato a disposizione della massa (con l'assenso dei creditori garantiti da fidejussione dei Soci e previa conseguita rinuncia da parte del MPS di una parte del proprio credito, poi ovviamente decaduta a seguito del naufragio della proposta stragiudiziale) anche parte del ricavato monetizzando dalla vendita di **cespiti personali** in forza di preliminari di vendita necessariamente sottoposti alla condizione sospensiva dell'unanime assenso di tutti i creditori.

Di ciò preso atto, la compagine sociale:

- stante la volontà di non compromettere la *par condicio*,
- rilevata la permanente disponibilità dei *promissari acquirenti* del capannone in Loc. Madonna di Luogo a rilevare il cespite

si è immediatamente determinata a mettere a disposizione della massa dei creditori tutte le residue attività disponibili, auspicando che la serietà e la trasparenza con cui la Società ha

Conclusa la breve esposizione delle notizie più salienti inerenti la storia della Società, le caratteristiche dell'attività d'impresa e le cause della decozione, è ora giunto il momento di rappresentare la situazione della "PERPET S.p.A. in Liquidazione", aggiornata alla data del 31 dicembre 2007, con avvertenza che in questa sede si espone lo stato delle attività e delle passività sulla base del quale i creditori potranno realmente veder soddisfatte le proprie ragioni, mentre si rinvia alla documentazione allegata al presente ricorso per la situazione patrimoniale "ufficiale" e per il dettaglio delle poste più significative.

**patrimoniale e finanziaria della Società**

**3) Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 e relazione aggiornata sulla situazione**

\*\*\*\*\*

Di qui il conferimento – nel corso dell'assemblea straordinaria dell'8/12/2008 (tenutasi avanti al Notaio Fabio di Russo di Spoleto e formalizzata nel verbale da questi rogato – Repertorio n° [redacted] /Raccolta n° [redacted] – dei più ampi poteri al Liquidatore, Franco Forsoni, al fine di chiedere l'ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

Definitiva omologazione della proposta.

Di qui il conferimento – nel corso dell'assemblea straordinaria dell'8/12/2008 (tenutasi avanti al Notaio Fabio di Russo di Spoleto e formalizzata nel verbale da questi rogato – Repertorio n° [redacted] /Raccolta n° [redacted] – dei più ampi poteri al Liquidatore, Franco Forsoni, al fine di chiedere l'ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

Di qui il conferimento – nel corso dell'assemblea straordinaria dell'8/12/2008 (tenutasi avanti al Notaio Fabio di Russo di Spoleto e formalizzata nel verbale da questi rogato – Repertorio n° [redacted] /Raccolta n° [redacted] – dei più ampi poteri al Liquidatore, Franco Forsoni, al fine di chiedere l'ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

Di qui il conferimento – nel corso dell'assemblea straordinaria dell'8/12/2008 (tenutasi avanti al Notaio Fabio di Russo di Spoleto e formalizzata nel verbale da questi rogato – Repertorio n° [redacted] /Raccolta n° [redacted] – dei più ampi poteri al Liquidatore, Franco Forsoni, al fine di chiedere l'ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

**SITUAZIONE S.r.l. in Liq.ne al 31/12/2007**

**ATTIVITA' SOCIALI**

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
ATTIVITA' REALIZZABILI e/o DISPONIBILI:		777.312,82
- Capannone (escl.IVA)	700.000,00	
- Banca Intesa c/c n. [REDACTED]	1.829,00	
- CARISPO c/c [REDACTED]	29.965,40	
- Attrezzature presenti	5.045,00	
- Titoli azionari	5.473,42	
- Clienti	20.000,00	
- Credito locazione Diemme Soc. cons. a r.l.	15.000,00	
<b>TOTALI</b>		<b>777.312,82</b>

**PASSIVITA' SOCIALI**

DESCRIZIONE PASSIVITA'	PARZIALI	Tot. c/mastro	TOTALI
PRIVILEGIATI/POTEGARI:			531.205,80
Monte Dei Paschi Di Siena	138.104,14		341.669,12
- mutuo n. [REDACTED]			
- interessi mutuo	25.286,88		
- rate insolite	25.418,88		
- mutuo n. [REDACTED] e interessi	98.210,70		
- interessi mutuo	20.273,91		
- rate insolite	34.374,61		
Banca Popolare di Spoleto:			64.105,47
- insoliti	37.004,32		
- C/C n. [REDACTED]	27.101,15		
Diversi:			104.391,76
- Paglialunga R.	20.500,00		
- Erario c/IVA (2004)	61.758,65		
- IVA al 31/12/2007	2.133,11		
- Fatture da ricevere	20.000,00		
Ruoli esattoriali:			21.039,45
- Regione Umbria (bolli auto 1999)	101,35		
- INAIL (2003 e 2004)	60,70		
<b>TOTALI</b>			<b>531.205,80</b>

- INPS (2004)	3.198,22		
- Rit. alla fonte su retrib. (2002)	2.200,74		
- Rit. alla fonte lav.aut. (2001 e 2003)	2.261,00		
- recupero cred. imposta (2002)	723,91		
- multe cod.stada (Spoleto e Grosseto)	308,90		
- int.mora su vari ruoli	250,00		
- INAIL (dal 2005 al 2006)	11.934,63		
<b>CHIROGRAFI:</b>			
<b>ISTITUTI DI CREDITO:</b>			
<b>Cassa di Risparmio di Foligno:</b>		58.015,01	
- Mutuo FINITER (cap., int. e acc.)	39.889,15		
- C/C n. [redacted] e interessi	16.620,86		
- spese legali	1.505,00		
<b>Cassa di Risparmio di Spoleto:</b>		93.543,10	
- c/c n. [redacted]	93.523,10		
- c/c n. [redacted]	20,00		
<b>Monte dei Paschi di Siena:</b>		149.891,13	
- anticipo fatture n. [redacted]	54.003,98		
- interessi su ant. Ft.	8.314,54		
- credito speciale n. [redacted]	8.410,82		
- interessi su credito speciale	1.255,89		
- C/C [redacted]	46.329,61		
- interessi su c/c [redacted]	7.929,98		
- inter. rate insolite mutuo n. [redacted]	5.117,62		
- inter. rate insolite mutuo n. [redacted]	7.794,16		
- spese legali	10.734,53		
<b>Unicredit:</b>		94.072,08	
- C/C n. [redacted]	59.638,52		
- C/C n. [redacted]	9.608,60		
- C/C n. [redacted]	24.824,96		
<b>Cassa di Risparmio di Firenze:</b>		27.434,67	
- c/c n. [redacted]	21.323,17		
- c/c n. [redacted]	13.388,86		
- interessi e spese	3.051,78		
- versamento del 22/02/2005	- 10.329,14		

a) il **valore del capannone** è oggettivamente desunto dal *preliminare di compravendita* 14 aprile 2006 stipulato tra la "PERUGIA S.P.A." in Liquidazione", da un lato, e la Ditta "Andrea Migliarini" ed il Sig. "Alessandro Perugini", dall'altro, in cui le parti hanno concordato un prezzo di compravendita pari ad €. 700.000,00 oltre IVA; occorre sottolineare che "il presente accordo conserverà la sua completa efficacia qualora il liquidatore della PERUGIA S.p.A. si determinasse ad adire la procedura di concordato preventivo", con l'espressa intesa "che in tale ipotesi la efficacia del presente contratto è condizionata

Quanto all'**ATTIVO** è doveroso puntualizzare che:

concorsuale in cui sono destinate a realizzarsi.

La susposta situazione impone, in primo luogo, di relazionare, ai sensi dell'art. 161, II° comma, lett. a), L.F., sia il Tribunale che i creditori destinatari della presente proposta sui criteri che su cui si basano le quantificazioni delle singole poste, che, necessariamente, per doveroso realismo, sono state partitamente analizzate e vagliate in funzione della sede

Banca Popolare di Spoleto:		17.365,83	
- interessi su insoliti		6.907,34	
- interessi sul c/c		4.241,51	
- spese legali		6.216,98	
<b>FORNITORI</b>			724.716,72
Diversi:		16.150,42	
- ICI		16.150,42	
<b>INDEBITAMENTO COMPL.VO:</b>			1.712.394,76
- Privilegiati/potecari		531.205,80	
- Chirografi:		1.181.188,96	
<i>di cui:</i>			
1. Banche		440.321,82	
2. Fornitori		724.716,72	
3. Diversi		16.150,42	

alla positiva conclusione del concordato preventivo di cui all'art. 160 L.F. e comunque che l'atto pubblico venga autorizzato dagli organi della procedura ...". In tale contesto è doveroso puntualizzare che la stima del cespite disposta nel corso della procedura esecutiva immobiliare n° [redacted] R.G.E. (che ha reso inutile la rinnovazione di una perizia che si sarebbe di fatto concretizzata in un superfluo esborso a danno dei creditori) è approdata ad un valore pari ad €. 750.000,00, che in occasione del primo incanto, tenutosi in data 10 gennaio 2008, non ha trovato riscontro in alcuna offerta: di qui la determinazione della Società *ricorrente* di confermare, nella situazione di riferimento sopra esposta, la valutazione concordata dalle parti contraenti il preliminare, che peraltro risulta monetizzabile in tempi oggettivamente rapidi in esecuzione di detto negozio.

Motivi di completezza espositiva ci portano a trattare ed affrontare in questa sede (per nulla sottere al Tribunale ed ai creditori) anche la problematica riguardante il vincolo gravante sul cespite oggetto di preliminare in forza della realizzazione del medesimo con il supporto di finanziamento regionale assistito da benefici subordinati:

- ◆ alla non modifica, per 10 anni, della destinazione d'uso;
- ◆ alla non concessione (in uso o ad altro titolo) a terzi, sempre per 10 anni, dell'immobile.

Nella fattispecie, infatti, la vendita a terzi del compendio immobiliare non si colloca tra gli atti volitivi, bensì tra le condizioni imposte *ex lege* dal ricorso alla procedura di concordato preventivo che, tra le varie forme, prevede quella della *cessio bonorum*: di qui la giuridica impossibilità che la Società *ricorrente* possa perdere i benefici finanziari accordati. Con ovi positivi riflessi anche sulla massa passiva, destinata a non essere appesantita dalla revoca di questi:

b) quanto alla posta **Banca INTESA c/c** [redacted] ben poco v'è da dire, trattandosi di somma in giacenza su detto c/c;

c) discorso a parte, invece, si impone per la risultanza del c/c **CA.RI.SPO. n°** [redacted]



ove sono attualmente in giacenza € 29.965,40 che rappresentano le somme attualmente sottoposte a custodia giudiziaria in forza della procedura esecutiva immobiliare n° [REDACTED] R.G.E. promossa da "MPS Gestione Crediti Banca S.p.a." per conto della "Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a."; somme destinate a rientrare nelle casse sociali in forza della improcedibilità *ex lege* sancita dall'art. 168 L.F.;

d) quanto alle attrezzature è stato appostato il valore di presumibile realizzo indicato dal Perito incaricato della stima, che prudentialmente - e molto opportunamente - ha già tenuto conto del contesto concorsuale in cui l'estimazione è destinata a concretizzarsi;

e) la valutazione esposta alla voce titoli azionari rappresenta il controvalore di 2.080 azioni "CA.RI.S.P.O." certificato da detto Istituto;

f) i crediti verso clienti (complessivamente ammontanti ad €. 86.342,13, considerati al valore nominale) sono stati ovviamente depurati degli insoliti e, prudentialmente, delle somme di difficile esazione, preferendo attestarci su un valore di certa monetizzazione: è comunque ipotizzabile che all'eccesso di cautela trovi riscontro, in corso di procedura, una sopravvenienza attiva a beneficio della massa;

g) discorso a parte si impone, infine, per la voce crediti per locazione a [REDACTED] (DISTRIBUZIONE MODERNA Soc. consortile a r.l.), ove ha trovato collocazione il canone relativo al IV° trimestre 2007, ad oggi non pagato; va da sé che, tenuto conto delle condizioni che presidiano il *preliminare di compravendita immobiliare* [REDACTED] Ditta [REDACTED] 14/4/2006, è certamente ipotizzabile che la durata della procedura concorsuale, al cui buon fine è subordinata la sopravvivenza dello stesso, comporti la prosecuzione del rapporto locatizio per un margine temporale tale da far affluire nelle casse sociali almeno altri 50.000 Euro.

Quanto al PASSIVO:

a) la prima puntualizzazione riguarda l'esposizione nei confronti degli Istituti di Credito (MPS, BPS, CA.RI.S.P.O., UNICREDIT, CA.RI.FIRENZE), che ovviamente è stata

riscontrata in forza di ricognizione e con gli estratti al 31 dicembre 2007; mentre il debito verso CA.RI.FOLIGNO è desunto dal decreto ingiuntivo [REDACTED] pronunciato in danno della Società dal Tribunale di Perugia;

b) circostanziata spiegazione si impone per i debiti diversi:

- ◆ la voce ICI tiene già conto del rateo al 31/12/2007;
- ◆ il debito nei confronti della dipendente è certificato da verbale di conciliazione in sede sindacale, al netto degli acconti già versati all'avente diritto;
- ◆ la posta Erario IVA (2004) trova riscontro in un avviso di pagamento notificato dall' Agenzia delle Entrate;
- ◆ pari certezza presidia l'IVA dovuta al 31/12/2007, ovviamente quantificata in forza di esatta rilevazione;

◆ le fatture da ricevere, invece, si riferiscono alle prestazioni professionali svolte dal Dott. Pierre Roscini e dall' Avv. Andrea Migharini ai fini di una soluzione extragiudiziale delle problematiche economico/finanziarie gravanti sulla IPERPERU S.r.l.;

c) quanto ai ruoli esattoriali occorre puntualizzare che trattasi di esposizioni presidiate da certezza anche nel *quantum*, essendo state oggetto di ricognizione e riscontro documentale;

d) parimenti oggetto di riscontro è stato l'indebitamento nei confronti dei fornitori, peraltro dettagliati nell'elenco allegato al ricorso.

\*\*\*\*\*

4) Proposta di concordato e prospettive per i creditori:

- pagamento integrale delle spese di procedura

- pagamento integrale dei debiti ipotecari e privilegiati

- pagamento dei creditori chirografari nella presumibile percentuale del 16,18%

Dai dati esposti nel precedente paragrafo -protesi a rappresentare il reale contesto economico-patrimoniale della Società *ricorrente*- e dalla conseguente classificazione dei debiti che gravano sulla " [redacted] S.r.l. in Liquidazione" si evince la seguente (ed oggettiva) situazione:

Attivo complessivo	€	777.312,82
Passivo ipotecario	€	405.774,59
Passivo privilegiato	€	125.431,21
Passivo chirografario	€	1.181.188,96

A questi dati -sempre nell'ottica di prospettare ai creditori le reali possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni- occorre aggiungere:

- l'incidenza della cauzione strumentale alla procedura (circa € 35.000,00, ovviamente calcolata nel rispetto dei parametri tariffari, ed assumendo a riferimento una prevedibile media da minimi e massimi), nonché le spese dei Professionisti (circa € 70.000,00, sempre quantificati nell'osservanza delle tariffe professionali) per un importo complessivo di € 105.000,00;
- l'incremento delle attività per circa € 50.000,00, quale sopravvenienza dai canoni di locazione in corso di procedura.

Di qui la seguente riclassificazione, da assumersi come riferimento ai fini della valutazione del contenuto e -quindi- della proposta di concordato:

Attivo disponibile	€	827.312,82
Spese cauzione (-)	€	35.000,00
Spese professionisti (-)	€	70.000,00
Passivo ipotecario (-)	€	405.774,59
Passivo privilegiato (-)	€	125.431,21
Differenza attivo disponibile	€	191.107,02

Residuo a favore crediti chirografari € **191.107,02**

Questa prospettazione -derivante da una stima sostanzialmente prudentiale delle Attività e dall' "inventario" di tutte, le Passività destinate ad incidere sugli esiti della Procedura- rivela chiaramente la possibilità di pagare i creditori chirografari in misura presumibile del 16,18%.

Infatti, detrando dalla massa attiva di € **827.312,82** l'importo necessario per onorare le spese complessive di procedura, nonché debiti ipotecari e privilegiati (pari ad € **641.205,80**), residuano € **191.107,02** per far fronte all'esposizione chirografaria (pari ad € **1.181.188,96**) in misura pari al 16,18%.

Per doverosa completezza resta da puntualizzare che tale prospettazione è destinata inevitabilmente a subire qualche aggiustamento, comunque non in grado di mettere in discussione in modo sostanziale e significativo la percezione della percentuale sopra indicata.

Un'ultima considerazione si impone per le operazioni di liquidazione che, considerato il preliminarizzare di vendita afferente il capannone di in Loc. Madonna del Lugo, non comporteranno lunghi tempi per la dismissione, consentendo così ai creditori di monetizzare in tempi brevi quanto di rispettiva competenza: ed anche questa prospettiva costituisce per essi un evidente vantaggio, certamente destinato a vanificarsi integralmente (unitamente alla ipotizzata percentuale soddisfattiva) in ipotesi di dichiarazione di fallimento.

\*\*\*\*\*

**5) Ragioni della proposta – Convenienza della procedura di "concordato preventivo con cessione dei beni"**

La Società, nella volontà

- di assolvere le proprie obbligazioni

- di consentire la migliore e più soddisfacente soluzione per le ragioni dei creditori
- di impedire che le attuali posizioni creditorie possano subire modifiche e/o alterazioni dell'*ultima ora* (in forza di iniziative che, per quanto legittime e scaturenti da giustificati ragioni di intolleranza, potrebbero incidere sulla natura del credito)

e con l'intento

- di evitare la dichiarazione di fallimento, e

- di dare decorosa conclusione alla propria esperienza imprenditoriale

si è determinata a richiedere il beneficio dell'ammissione alla procedura di *concordato preventivo con cessione dei beni*, confidando che le valutazioni susposte possano essere condivise dal Tribunale adito e dai creditori chirografari.

Come si evince dal contenuto dei precedenti paragrafi, infatti, la cessione dei beni dà sicuro affidamento alla massa dei creditori in ordine al soddisfacimento delle proprie ragioni, destinate ad essere composte, quanto al "ceto ipotecario/privilegiato", in misura integrale, e – quanto al "ceto chirografario" – in misura comunque superiore a qualsivoglia liquidazione fallimentare.

E' fuor di dubbio, infatti, che una eventuale dichiarazione di fallimento -che la Società intende assolutamente evitare- non potrà MAI dare ai creditori identico grado di soddisfazione (rispetto a quello scaturente dalla proposta di concordato sopra dettata), non solo per i tempi e la maggior consistenza dei costi della procedura di fallimento, ma soprattutto per i ben più contenuti risultati economici in termini di realizzo delle attività sociali.

Vero è che la L. 14 maggio 2005 n. 80, a differenza della disciplina precedente, non

ha posto a fondamento della procedura di concordato la dimostrazione che essa possa portare per i creditori esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dal fallimento, ma la

*ricorrente* ritiene che la proposta formulata risponda in ogni caso anche a questo requisito.

Del resto, anche se la novella legislativa ha sancito modifiche dei principi e dei canoni di riferimento, a sommosso avviso della Società *ricorrente* il "profilo convenienza economica" (come sancito dalla sentenza 12.07.91 n. 7790 della Suprema Corte di Cassazione: secondo cui l'indagine "che si deve fare implica una valutazione comparativa

con le possibilità soddisfattive realizzabili in alternativa con il fallimento. L'indagine va effettuata in concreto, tenendo conto della percentuale di soddisfacimento rispettivamente

realizzabile dalle due procedure, del grado di certezza della soddisfazione del tempo di adempimento, nonché di tutte le situazioni che di fatto incidono sulla convenienza della

soddisfazione....., a prescindere dalla conservazione dell'impresa del debitore, non costituendo essa finalità primaria della procedura, ma mera eventualità da coordinarsi con

*interesse dei creditori*) resta pur sempre di estrema attualità, anche in quanto attiene alla sostanza della proposta, sulla quale giustamente e legittimamente si concretizza l'interesse

del creditore. In via generale, non c'è dubbio, per comune esperienza, che l'evento fallimentare

determinerebbe una influenza negativa nella concreta realizzazione dei cespiti aziendali. Alla luce di quanto sopra esposto appare, dunque, indubitabile la convenienza del

concordato rispetto al fallimento per l'intero ceto creditorio.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## 6) Conclusioni

Per tutte le susedposte ragioni si confida

I) nel **provvedimento di ammissione**, da parte del Tribunale di Spoleto, al beneficio

invocato dalla *ricorrente*;

II) nell'approvazione, da parte dei creditori aventi diritto al voto, della proposta concordataria; ed infine

III) nell'auspicata omologazione, in sede di giudizio conclusivo, della proposta formulata.

§ § § § §

IN VIA INTERNALE

La "PERUGIA S.r.l. in Liquidazione" chiede:

- di poter beneficiare, allo stato – ai sensi del II° comma, n° 4) dell'art. 163 L.F. – del versamento in percentuale della cauzione (dovendo peraltro ottenere dal G.E. lo svincolo dei canoni oggetto di custodia giudiziale), per poi procedere nei modi e nei tempi stabiliti dal Tribunale al versamento del residuo;
- l'assegnazione di un termine – ove necessario – per apportare modifiche alla proposta concordataria e/o produrre ulteriori documenti.

\*\*\*\*\*

La Società *ricorrente* ritiene di avere ottemperato a tutto quanto richiesto dalla normativa: in ogni caso resta a disposizione del Tribunale per quanto possa occorrere.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Si producono:**

- 1) Certificato e visura camerale della "PERUGIA S.r.l. in Liquidazione";
- 2) Situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2007;
- 3) Bilanci societari 2003 (2002) – 2004 – 2005 – 2006;
- 4) Avviso di vendita delegata senza incanto relativa al capannone "PERUGIA" (avviso da ritenersi sostitutivo della perizia immobiliare, dovendosi considerare recepita in questa

sede la CTU eseguita nel corso della procedura esecutiva immobiliare n° [redacted] in forza della quale è stato accertato un valore di mercato pari ad €. 750.000,00);

5) Visure relative all'immobile societario certificanti le iscrizioni ipotecarie a favore MPS e BPS, la trascrizione del pignoramento MPS, l'annotazione del vincolo di destinazione/disposizione a favore della Regione Umbria, le restrizioni ipotecarie;

6) Estratto documentazione certificante la giacenza di € 29.965,40 presso il c/c CARISPO n. [redacted] sottoposto a custodia giudiziale;

7) Contratto di locazione "[redacted]";

8) Preliminare di vendita immobiliare "[redacted]";

9) Verbale di Assemblea Straordinaria 17/10/2002 (rep. n. [redacted] Racc. [redacted]) con allegati;

10) Verbale di Assemblea Straordinaria 17/10/2002 (rep. n. [redacted] Racc. [redacted]);

11) Verbale di assemblea della "[redacted] in Liquidazione" 8 [redacted] 2008, a rogito Notaio Di Russo (Repert. n° [redacted] - Racc. n° [redacted]) con la quale sono stati conferiti al Liquidatore il mandato ed i poteri al fini di richiedere il beneficio della procedura di concordato preventivo;

12) Relazione ex art. 161 L.F. sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria a firma del Dott. [redacted]

13) Perizia dei beni mobili;

14) Elenco nominativo dei fornitori con indicazione dei rispettivi crediti;

15) Elenco dei crediti privilegiati.

Perugia-Spoleto 30 gennaio 2008

Avv. Andrea Migliarini